



Decreto Legislativo 14 settembre 2015

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, **in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183**
(vigente dal 24/9/2015)

APPROFONDIMENTO SU COLLOCAMENTO DISABILI

LINEE GUIDA – (art. 1)

Nuovo articolo non presente nella legge 68/99

Prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, siano definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi:

- a) promozione di una **rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio**, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
- b) promozione di **accordi territoriali** con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di **valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo** che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
- d) analisi delle **caratteristiche dei posti di lavoro** da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
- e) promozione dell'istituzione di un **responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro**, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro;
- f) individuazione di **buone pratiche di inclusione lavorativa** delle persone con disabilità.

GRADUALITA' ASSUNZIONI AZIENDE DA 15 A 35 DIPENDENTI - (art. 3)

Prevede la soppressione dell'art. 3, comma 2 della legge n. 68/1999, stabilendo che, dal 1 gennaio 2017, venga superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell'attuazione dell'obbligo di assunzione.

In sostanza, mentre prima, per le aziende tra i 15 e 35 dipendenti, l'obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, con questa modifica il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (60 giorni dall'obbligo).

Tale previsione è applicabile anche ai partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

COMPUTABILITA' DISABILI GIA' ASSUNTI - (art. 4)

Modifica art. 4 legge 68/99.

Prevede che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, siano computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 68/99 anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Il computo di questi lavoratori è possibile solo nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o abbiano una disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa almeno del 45%.

La precedente normativa prevedeva la possibilità del computo solo per i disabili con invalidità civile almeno del 60% acquisita successivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro.

COMPENSAZIONI - (art. 5)

Modifica art. 5 legge 68/99

I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà devono trasmettere il prospetto informativo in via telematica a ciascuno degli uffici competenti.

ESONERI - (art.5)

Modifica art. 5 legge 68/99

Vengono modificate le procedure per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità, riguardo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo un'automaticità basata su un'autocertificazione del datore di lavoro.

Il Datore di lavoro sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari ad 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Prima di questa modifica la concessione dell'esonero prevedeva una verifica da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

CHIAMATA NOMINATIVA - (art.6)

Viene modificato l'art. 7 della legge n. 68/1999, l'intento dichiarato è di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I datori di lavoro privati e gli pubblici economici avranno la possibilità di assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (l'azienda individua autonomamente la persona da inserire). Sarà inoltre possibile e dunque non obbligatorio, far precedere l'assunzione dalla richiesta al servizio competente della raccolta delle candidature sulla base delle qualifiche concordate, ma con il mantenimento in capo al datore di lavoro della facoltà di scelta all'interno della rosa dei nomi proposti.

Sino ad ora l'assunzione di lavoratori disabili avveniva solo parzialmente tramite chiamata nominativa, mentre una parte degli avviamenti era affidata ai servizi competenti attraverso chiamata numerica.

Con questa modifica l'avviamento lavoratori a cura dell'ufficio avviene solo nel caso di mancata assunzione da parte dei datori di lavoro.

In tal caso gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

Viene inoltre soppressa la possibilità per gli uffici di procedere all'avviamento di lavoratori con qualifiche similari qualora quelle richieste dal lavoratore non siano disponibili. In precedenza il comma 2 dell'art. 9 della legge 68/1999 prevedeva che gli uffici potessero procedere secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio.

E' previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettui uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di queste nuove modalità in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per effettuare tale monitoraggio non vengono previsti finanziamenti.

COMITATO TECNICO - (art. 7)

Viene modificato l'art. 8 della legge 68/99 ed è stabilito che il lavoratore disabile deve iscriversi nell'elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale e' residente, egli può iscriversi in altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

Viene previsto che, per ogni persona, il comitato tecnico annoti in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizzi le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il comitato tecnico è istituito presso i servizi per il collocamento mirato, e' composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità. Esso ha il compito di valutare le capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità.

Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente ed ai componenti non spetta alcun emolumento.

Viene precisato che ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del Dlgs 469/97 contenuto nella legge 68/99 si intende riferito al comitato tecnico indicato in questo decreto legislativo.

Precedentemente il Comitato Tecnico era previsto a livello provinciale.

SOPPRESSIONE CHIAMATA E AVVISO PUBBLICO – (art. 8)

Modifica all'art. 9 della legge 68/99.

Viene eliminata anche la possibilità per gli uffici competenti di poter determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

BANCA DATI – (art. 8)

Modifica art. 9 legge 68/99

Istituisce ex novo la Banca dati del collocamento mirato” che dovrebbe raccogliere le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. Tale banca dati è alimentata dalle informazioni provenienti dai datori di lavoro (attraverso i prospetti informativi), dagli uffici competenti (in riferimento ai lavoratori disabili, alle sospensioni, esoneri e convenzioni), dall'INAIL (per le informazioni e la realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), dall'INPS (riguardo alle informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia).

CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO - (art. 9)

Modifica art. 12 legge 69/99.

Elimina la prelazione sull'assegnazione delle risorse del FRD per le assunzioni effettuate a seguito di tali convenzioni.

Viene eliminata la deroga riguardo alla possibilità di assumere nominativamente una quota più alta di quella stabilita dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 68/99.

La modifica è inserita poiché il presente decreto stabilisce la possibilità per il datore di lavoro di assumere tutti i lavoratori nominativamente, pertanto questa previsione articolo non è più necessaria.

INCENTIVI E FONDO NAZIONALE DISABILI – (art. 10)

Modifica art. 13 della legge 68/99.

Viene semplificata la modalità per l'erogazione degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.

Viene prevista l'erogazione di un incentivo nella misura del 70% o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa.

In particolare:

- per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67% l'incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 35% della retribuzione lorda mensile (per le assunzioni effettuate a decorrere dall'1/1/2016);
- per le assunzioni dei lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% l'incentivo, della durata di 36 mesi, è pari al 70% (per le assunzioni effettuate a decorrere dall'1/1/2016).
- per le assunzioni dei lavoratori con disabilità intellettiva e psichica l'incentivo, della durata di 60 mesi, è pari al 70% della retribuzione lorda mensile. Per questi lavoratori sono incentivate anche le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi (per le assunzioni effettuate a decorrere dall'1/1/2016).

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce UNIEMENS ed è riconosciuto dall'INPS sulla base delle effettive disponibilità di risorse e secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Riguardo al Fondo Nazionale Disabili viene soppressa la ripartizione annuale fra le regioni e le province autonome poichè il Dlgs stabilisce l'erogazione degli incentivi tramite UNIEMENS (perciò non è più necessario il transito dei soldi attraverso le Regioni).

L'ammontare del Fondo Nazionale Disabili sarà stabilito annualmente con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tali fondi saranno trasferito all'INPS a decorrere dal 2016 e resi disponibili per l'erogazione degli incentivi al datore di lavoro per le assunzioni realizzate che prevedono incentivo.

Viene, inoltre, stabilito che a valere sulle risorse del Fondo Nazionale, nei limiti del 5% delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE - (art. 11)

Modifica art. 14 legge 69/99.

E' prevista l'erogazione di un contributo per il rimborso parziale delle spese sostenute per agevolare il telelavoro o adeguare il luogo di lavoro alle esigenze del lavoratore disabile e per l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

ALBO CENTRALINISTI - (Art. 12 e 13)

Viene soppresso l'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista istituito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Viene modificata la legge 29 marzo 1985, n. 113, che prevede l'istituzione dell'albo dei centralinisti privi della vista, trasformandolo in un elenco delle persone abilitate tenuto presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato che, verificato il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato ma, entro 36 mesi dall'approvazione del dlgs, deve scegliere l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione.

link alla legge 68/99 testo vigente (con integrate le modifiche intervenute nel tempo)

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=>

link al Dlgs 151/2015

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151!vig=>

per altre ricerche normative www.normattiva.it

Ed. prof. Martina Vitillo
Scheda elaborata per ANEP
Associazione Nazionale Educatori Professionali - www.anep.it
aggiornata al 14 novembre 2015